REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 277/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare misure relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([2]).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

([2]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Un prodotto in plastica con varie piccole aperture. Si tratta di un corpo isolante di un connettore. Non contiene contatti metallici, terminali o altri materiali conduttori. Il prodotto è destinato ad isolare e tenere fermi i cavi elettrici con connessioni (terminali) o elementi di contatto alle estremità. I cavi devono essere inseriti nei fori del corpo del connettore. Il prodotto protegge e isola i contatti conduttori l'uno dall'altro, evitando così un corto circuito, e dall'ambiente esterno, impedendo, ad esempio, l'intrusione di sporcizia. (*) Cfr. l'illustrazione.	8547 20 00	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera a), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8547 e 8547 20 00. Il prodotto è interamente fatto con materiali non conduttori ed è concepito per essere utilizzato come isolante; è un pezzo isolante di materie plastiche [cfr. anche le note esplicative del SA, voce 8547, lettera a), primo comma]. La classificazione alla voce 8538 fra le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 è esclusa, in quanto il prodotto è incluso nella voce 8547 e deve pertanto essere classificato nella rispettiva voce conformemente alla nota 2, lettera a), della sezione XVI. Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8547 20 00 come pezzi isolanti di materie plastiche.

(*) La fotografia è a scopo puramente informativo.

